

Scadenzario n. 12/6



FISCALE	CHI	COSA
10 dicembre 2020	<p>Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla</p>	<p>MODELLO 770/2020 – Presentazione della dichiarazione</p> <p>ATTENZIONE: Il decreto Ristori, recentemente pubblicato in GU, ha previsto la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del modello 770/2020 da parte dei sostituti di imposta, relativa all'anno 2019.</p> <p>ADEMPIMENTO: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 - Mod. "770/2020 Redditi 2019"</p> <p>MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.</p> <p>La dichiarazione dei sostituti d'imposta deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2020, esclusivamente per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) direttamente dal sostituto d'imposta; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); d) tramite società appartenenti al gruppo.

	<p>fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.</p>	
FISCALE	CHI	COSA
10 dicembre 2020	<p>I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2020 e Irap 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2020.</p>	<p>DICHIARAZIONI 2020 - Versamento secondo acconto</p> <p>ATTENZIONE: Proroga al 10 dicembre del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Lo ha stabilito il Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157) recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>La scadenza viene inoltre rinviata al 30 aprile 2021, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le imprese, professionisti e artisti e professionisti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

	<p>I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell'Irap (Modelli 730/2020, Redditi PF 2020, Redditi SP 2020 e Irap 2020), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2020.</p> <p>I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2020 e Irap 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto "Ristori-bis" (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in "zona rossa", ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti in "zona arancione". <p>I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell'Irap (Modelli 730/2020, Redditi PF 2020, Redditi SP 2020 e Irap 2020), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2020.</p>
--	---	---

FISCALE	CHI	COSA
10 dicembre 2020	<p>Le Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.</p> <p>Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2020", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati,</p>	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 - Presentazione</p> <p>ATTENZIONE: Slitta al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e di quella Irap. Lo ha stabilito il <u>Decreto Ristori quater</u> (DL del 30.11.2020 n.157) recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>

utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 31 LUGLIO 2020, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Le **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare** (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui

al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); **gli Enti commerciali** (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; **le società ed enti commerciali di ogni tipo**, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI SC 2020"**, esclusivamente in via telematica.

Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi

dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); **le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI ENC**

2020".		
FISCALE	CHI	COSA
15 dicembre 2020	Soggetti IVA	<p>IVA - Fatturazione differita mese precedente</p> <p>ADEMPIMENTO: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>MODALITA': La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Sostituti d'imposta	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Conguaglio assistenza fiscale</p> <p>I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre, utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili

Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

- 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO
- 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
- 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
- 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto
- 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo
- 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
- 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Sostituti d'imposta	<p>RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute</p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Contribuenti	<p>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</p> <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre.</p> <p>ATTENZIONE PROROGA AL 16.03.2021 per determinate categorie di contribuenti. Il Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020) ha infatti</p>

previsto la **sospensione dei versamenti di:**

- **contributi previdenziali e assistenziali,**
- **ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Dpr 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- **e Iva** (liquidazione mensile e acconto)

in scadenza nel mese di dicembre, solo per:

- le **imprese** con un **fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019** e che hanno registrato un **calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020** rispetto allo stesso mese del 2019.
- i soggetti che hanno **aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019**.
- le **attività economiche che sono state chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre** in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc),
- quelle attività oggetto di **misure restrittive con sede nelle zone rosse**,
- **i ristoranti in zone arancioni e rosse**,
- **tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse**.

FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Sostituti d'imposta	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</p> <p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata

		fuori regione.
FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Contribuenti	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute</p> <p>ATTENZIONE PROROGA AL 16.03.2021 per determinate categorie di contribuenti. Il <u>Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020)</u> ha previsto la sospensione dei versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali e assistenziali, • ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Dpr 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. • e Iva (liquidazione mensile e acconto) <p>in scadenza nel mese di dicembre, solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. • i soggetti che hanno aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. • le attività economiche che sono state chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc), • quelle attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, • i ristoranti in zone arancioni e rosse,

		<ul style="list-style-type: none"> • tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. <p>I sostituti d'imposta che non rientrano tra i soggetti che possono fruire della proroga, devono versare le ritenute operate nel mese di Novembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Datori di lavoro	<p>RIVALUTAZIONE TFR - Versamento acconto imposta sostitutiva</p> <p>ADEMPIMENTO: I datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta sono tenuti al calcolo al versamento dell'Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta, mediante modello F24 ("Sezione Erario") con codice tributo 1712, con la possibilità di poter esercitare compensazioni del debito con crediti di altre imposte e/o contributi.</p> <p>Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, l'imposta era pari all'11%.</p> <p>MODALITA': Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acconto entro il 16 dicembre • e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. <p>Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno i termini di</p>

		<p>versamento restano invariati. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1712 per l'acconto • 1713 per il saldo.
FISCALE	CHI	COSA
16 dicembre 2020	Sostituto d'imposta	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento acconto imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR</p> <p>ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2020. MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA. CODICI TRIBUTI: 1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta</p>
FISCALE	CHI	COSA
28 dicembre 2020	Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali	<p>ACCONTO IVA - Versamento anno 2020</p> <p>ADEMPIMENTO: Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2020, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il metodo storico; • il metodo previsionale; • il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20

dicembre.

Si ricorda che l'acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.

MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

CODICI TRIBUTO:

- 6013 - Versamento acconto per Iva mensile
- 6035 - Versamento IVA acconto

ATTENZIONE PROROGA AL 16.03.2021 per determinate categorie di contribuenti. Il Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020) ha previsto la sospensione dei versamenti di:

- contributi previdenziali e assistenziali,
- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Dpr 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- e Iva (liquidazione mensile e acconto)

in scadenza nel mese di dicembre, solo per:

- le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
- i soggetti che hanno aperto l'attività dopo il 30 novembre

		<p>2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività economiche che sono state chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc), • quelle attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, • i ristoranti in zone arancioni e rosse, • tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
FISCALE	CHI	COSA
31 dicembre 2020	I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.	<p>INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi</p> <p>ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.</p> <p>Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.</p>

FISCALE	CHI	COSA
31 dicembre 2020	Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), che intendono esercitare l'opzione (o la revoca) per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva, con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.	<p>GRUPPO IVA – Presentazione modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo</p> <p>ADEMPIMENTO: Presentazione del modello AGI/1 con efficacia del Gruppo IVA che decorre dal secondo anno successivo.</p> <p>MODALITA': Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione web disponibile nell'area autenticata.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 dicembre 2020	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p>CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabili</p> <p>ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).</p> <p>Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai</p>

dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .

MODALITA': **procedura telematica sul portale INPS**

. Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.